



CITTÀ di PONTIDA
Provincia di Bergamo
Settore Tecnico

Via Lega Lombarda n. 30 - 24030 - Bergamo
tel. 035 / 79.66.05 - fax 035 / 79.66.19 - e-mail: ediliziaprivata@comune.pontida.bg.it
c.f. 82000590164 – p.iva 00655980167

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E
PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DEL COMUNE DI PONTIDA**

**(Art. 90, commi 24, 25 e 26 della L. 27 dicembre 2002, n. 289
L.R. 14 dicembre 2006, n. 27)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 01.12.2014
Pubblicato all'Albo dal 20.12.2014 al 09.01.2015**

SOMMARIO

TITOLO I – GENERALITÀ

ART. 01 - OGGETTO	pag. 3
ART. 02 - DEFINIZIONI	pag. 3
ART. 03 - FINALITÀ	pag. 3
ART. 04 – COMPETENZE	pag. 4
ART. 05 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI	pag. 4
ART. 06 – FORME DI GESTIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO	pag. 5

TITOLO II – GESTIONE DIRETTA

ART. 07 - GESTIONE IN FORMA DIRETTA: CONCESSIONI IN USO TEMPORANEE	pag. 6
ART. 08 - PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEA	pag. 6
ART. 09 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI D'USO	pag. 6

TITOLO III – AFFIDAMENTO I GESTIONE A TERZI

ART. 10 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA	pag. 7
ART. 11 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA	pag. 7
ART. 12 – CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	pag. 8
ART. 13 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO	pag. 9
ART. 14 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	pag. 9
ART. 15 - CONTENUTI DELL’ATTO REGOLATORIO DEL RAPPORTO DI AFFIDAMENTO	pag. 9
ART. 16 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA	pag. 10
ART. 17 – SPONSORIZZAZIONE PUBBLICITARIE	pag. 10

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 18 – TARIFFE	pag. 10
ART. 19 – MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	pag. 11
ART. 20– TUTELA DEI DATI	pag. 12
ART. 21 – RINVIO	pag. 12
ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 12

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003") e della L.R. della Lombardia 14 dicembre 2006, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti, sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali), le modalità di utilizzo, conduzione e affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà, anche superficiaria o comunque nella disponibilità dell'amministrazione comunale, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "**Amministrazione**", il Comune di Pontida;
- b) per "**impianto sportivo**", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà, anche superficiaria, comunale sia in diretta gestione che in gestione a terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche;
- c) per "**attività sportiva**", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
- d) per "**forme di utilizzo**" e "**forme di gestione**", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- e) per "**affidamento in gestione**", il provvedimento con il quale il Comune di Pontida affida a terzi l'intera gestione di un impianto sportivo, compresi i rischi di gestione del servizio;
- f) per "**concessione in uso**", il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g) per "**tariffe**", le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- h) impianto **avente rilevanza economica**: ove per caratteristiche tecnico-strutturali si possono svolgere attività sportive atte a produrre utili, nonché attività commerciali ed imprenditoriali eventualmente possibili ad esse collegate;
- i) impianto **senza rilevanza economica**: impianto che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione è improduttivo di utili o produttivo di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
- j) impianti **ad invarianza economica**: ove si possono svolgere attività sportive che producono un margine di utile sufficiente a coprire i costi di gestione almeno in parte, anche grazie ad attività commerciali ed imprenditoriali collegate;
- k) impianti scolastici: destinati in via prioritaria alle attività curriculari della scuola di appartenenza, utilizzabili nelle fasce orarie libere per l'attività sportiva della collettività.

ART. 3 – FINALITÀ

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.

L'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che si considerano di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

c) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

d) migliorare e potenziare le strutture esistenti, anche mediante la realizzazione di impianti accessori di produzione di energie rinnovabili ed alternative.

Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di deficit, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva fissati dal Consiglio Comunale.

ART. 4 - COMPETENZE

Il Consiglio Comunale, nell'ambito dei poteri di indirizzo, programmazione e controllo, procede a:

- individuare gli indirizzi generali per lo sviluppo degli impianti sportivi comunali, al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere un'ottimale programmazione delle attività sportive;
- individuare, nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche, gli impianti comunali di nuova costruzione e le opere di miglioramento e manutenzione straordinaria;
- approvare, mediante il presente regolamento, i criteri generali per la gestione degli impianti sportivi.

La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi del Consiglio:

- definisce le **modalità di gestione degli impianti sportivi**, l'affidamento della gestione degli stessi mediante apposita convenzione da stipularsi in via preferenziale con i soggetti di cui all'art.90, comma 25, della Legge 289/2002 e le modalità di affidamento (pubblica selezione o affidamento diretto);
- **determina le tariffe** per l'utilizzo degli impianti, le eventuali esclusioni e/o riduzioni, i successivi aggiornamenti.
- In caso di affidamento a terzi individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti e approva lo schema di atto regolatorio del rapporto di affidamento (convenzione, concessione, contratto...) che verrà utilizzato in sede di procedura di selezione;
- Classifica, in occasione delle concessioni e/o affidamenti in gestione la rilevanza, la non rilevanza e l'invarianza economica degli impianti, nonché la rilevanza sociale.

Il Servizio competente dell'Amministrazione Comunale:

- Provvede ad attivare la procedura finalizzata all'assegnazione della gestione degli impianti sportivi, secondo gli indirizzi della Giunta ed in conformità al presente regolamento;
- Stipula le convenzioni/contratti di concessione con i gestori o concessionari degli impianti sportivi;
- Esercita ogni altro compito gestionale inerente l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dalla Giunta Comunale.

Art. 5. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare le strutture e identificare chiaramente le modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi sotto elencati, al fine di garantire l'interesse pubblico dell'intera cittadinanza alla fruizione degli impianti e alla pratica delle discipline sportive nonché la massima funzionalità e manutenzione.

TIPO IMPIANTO	UBICAZIONE
campo sportivo " <i>Isacchi Ferrante</i> ", e relative pertinenze	Via Convento
Palestra e relative pertinenze	Via Valdigerra
pista per mountain bike	Via Valdigerra
campo di calcio a sette con terreno sintetico	Via Convento

campo di calcio in sabbia per allenamento	Via Convento
campi da bocce	Vicolo della Torre

Sarà compito della Giunta Comunale predisporre ed aggiornare l'elenco degli impianti sportivi da affidare in gestione. Il presente regolamento si applica anche agli impianti sportivi di futura realizzazione.

ART. 6 – FORME DI GESTIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Gli impianti sportivi del Comune di Pontida potranno essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) in *forma diretta*, anche in associazione con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire.
- b) in *forma indiretta*, mediante affidamento in gestione, **in via preferenziale**, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedano una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui ai commi precedenti, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.
- c) mediante affidamento a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b) aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Ai fini dell'affidamento in gestione, gli impianti sportivi si suddividono in impianti **aventi rilevanza economica, ad invarianza economica**, impianti sportivi **senza rilevanza economica**.

L'affidamento in gestione a terzi avverrà secondo modalità differenziate a seconda della classificazione dell'impianto, come segue:

- ✓ nel caso di impianti **aventi rilevanza economica**, mediante concessione di servizi, a norma dell' art. 30 del D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006;
- ✓ nel caso di impianti **ad invarianza economica** si procederà alla definizione di convenzioni per la suddivisione degli oneri tra Comune ed ente affidatario;
- ✓ nel caso di impianti sportivi **senza rilevanza economica**, per cui è dunque necessario che il Comune contribuisca a coprire totalmente o parzialmente i costi sostenuti dal gestore, l'affidamento della gestione avverrà a norma dell'art. 20 del D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006, mediante appalto pubblico, in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata. In alternativa si potrà procedere all'affidamento diretto della gestione di tali impianti ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, costituite dal Comune (affidamento "in house");
- ✓ **nel caso di impianti sportivi senza rilevanza economica le cui caratteristiche e dimensioni consentano lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedano una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi** (art. 5 comma 3 L.r. Lombardia n. 27/2006);

L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che consentano la realizzazione e la successiva gestione di nuovi impianti da parte del soggetto individuato come gestore, purché in possesso della necessaria qualificazione imprenditoriale.

ART. 7 - GESTIONE IN FORMA DIRETTA: CONCESSIONI IN USO TEMPORANEE

Quando gestiti in forma diretta, l'utilizzazione degli impianti sportivi da parte di terzi è subordinata al rilascio da parte del Comune di concessioni in uso temporaneo di durata, di norma, coincidente con la stagione sportiva.

Gli impianti sportivi sono concessi in uso, in via preferenziale, a società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate per lo svolgimento di allenamenti, campionati, gare, tornei e manifestazioni. Qualora disponibili dopo aver soddisfatto i soggetti sopra elencati, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso ad altri soggetti, pubblici e privati, che ne facciano richiesta.

Gli impianti sportivi all'interno o di pertinenza degli edifici scolastici possono essere concessi in uso solo in orario extrascolastico e previo nulla osta del competente Dirigente scolastico.

ART. 8 - PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEA

I soggetti interessati ad utilizzare gli impianti sportivi comunali devono presentare domanda scritta al Comune di Pontida come segue:

- per l'utilizzo continuativo durante l'anno: almeno 2 mesi prima dell'inizio dell'evento;
- per utilizzi occasionali: almeno 15 giorni prima dell'evento.

Le domande, salvo diversa disposizione, devono pervenire entro i termini di cui sopra e sono quindi vagliate tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) società sportiva, operante da almeno 3 anni nel Comune, avente il maggior numero di iscritti con tesseramento annuale nei settori giovanili che partecipa a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- b) società sportiva, operante nel Comune, che partecipa a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- c) società sportiva, operante nel Comune, che esercita in maniera continuativa attività sportiva rivolta a disabili, anziani, soggetti meno abbienti e partecipa a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale.

Le richieste di utilizzazione pervenute successivamente alla data di scadenza fissata sono esaudibili solo per spazi ed orari ancora disponibili una volta accolte le domande pervenute nei termini.

Il responsabile del competente Servizio comunale, esaminate le domande pervenute ed acquisito il parere favorevole del Dirigente scolastico nel caso di palestre scolastiche, predispone il piano annuale di utilizzo, sulla base delle prescrizioni di cui al presente Regolamento e della disponibilità degli impianti sportivi, rilasciando le relative autorizzazioni.

Nel rilasciare le concessioni in uso, il responsabile dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:

- a) consentire, per quanto possibile, lo svolgimento nel medesimo impianto delle attività di allenamento ed agonistiche;
- b) dare la precedenza, nel caso di concomitanza di gare nello stesso impianto e negli stessi orari, alle società che svolgono attività agonistica a livello superiore.

In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.

ART. 9 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI D'USO

Il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione in uso, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

ART. 10 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

L'affidamento in gestione degli impianti sportivi **senza rilevanza economica**, avverrà a norma dell'art. 20 del D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006, mediante appalto pubblico, in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.

La gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica che per loro natura e ampiezza comportano che il costo di gestione non sia supportato dagli utili di gestione, le cui caratteristiche e dimensioni consentano lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedano una gestione facile e con costi esigui, può essere affidata direttamente a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa nel medesimo territorio e che abbiano capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, sulla base di una convenzione che disciplini i reciproci obblighi e impegni di concedente e concessionario.

Le concessioni in gestione possono prevedere affidamenti a titolo gratuito, o con onerosità di canone. Può essere prevista l'erogazione di contributi economici secondo le valutazioni del competente organo deliberante a seguito delle richieste esplicitate dal concessionario in relazione anche a specifiche attività sociali e formative che il concessionario si impegna a realizzare.

Il Comune si riserva, comunque, nelle convenzioni, un numero di giornate nelle quali promuovere iniziative di diversa tipologia, di proprio interesse.

In fase di definizione dell'affidamento dovranno essere valutati:

- a) l'eventuale esperienza nella gestione della struttura interessata o altre similari;
- b) il rapporto dell'attività svolta con il territorio comunale;
- c) l'esperienza nel settore di attività sportiva giovanile (anni di attività; numero di iscritti; ecc.);
- d) la qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- e) la disponibilità nella programmazione dell'utilizzo dell'impianto condiviso con altre realtà sportive/ricreative/sociali;
- f) la proposta progettuale di utilizzo dell'impianto;
- g) la convenienza economica dell'offerta.

La durata dell'affidamento, nei casi di cui al presente articolo, non può avere durata inferiore ad anni 3 (tre).

ART. 11 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA

La gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica è affidata a terzi nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

In caso di impianti sportivi che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

L'Amministrazione indice una selezione quando debba procedere all'affidamento in gestione di:

- A. Complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei, anche con la realizzazione di lavori di completamento o di miglioria o la realizzazione di investimenti da parte dell'affidatario, che possano qualificarsi come interventi accessori alle strutture stesse.
- B. Singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale che richiedano la realizzazione di eventuali lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori da parte dell'affidatario stesso, che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio.

La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con procedura di *pubblica selezione, mediante avviso pubblico* come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1 può essere effettuata anche *con gara informale* alla quale devono essere invitate almeno tre società/associazioni individuate dall'art. 7 comma 1 presenti sul territorio, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e/o delle persone anziane nelle attività sportive.

Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.

L'avviso dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, almeno l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, l'eventuale obbligo di realizzazione di lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, oltre allo schema di contratto che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente proprietario e il gestore.

ART. 12 – CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

La selezione del soggetto gestore avverrà con attribuzione di priorità, successivamente esplicitate in punteggi, riferite alle seguenti caratteristiche:

- esperienza nel settore;
- radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
- corrispettivo dovuto o del canone di concessione (se previsti);
- numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività;
- affidabilità economica;
- qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;
- qualità della proposta gestionale e compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- presentazione del progetto dell'attività che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione o, se richiesto nell'avviso pubblico di selezione, del progetto di realizzazione di lavori di miglioria o di realizzazioni delle opere ulteriori previste;
- modalità di gestione integrata tra diversi soggetti, con particolare riferimento al coinvolgimento diretto delle Associazioni sportive del territorio;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla eventuale indicazione da parte dell'Amministrazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione, nonché in base alla valorizzazione di lavori di miglioria o ulteriori opere proposte dal soggetto affidatario.

L'ammontare del massimo contributo economico che si intende concedere, così come pure il canone minimo di concessione, viene stabilito dalla *Giunta comunale* con atto specifico tenendo conto di quanto erogato negli anni precedenti, dell'aumento dell'indice ISTAT e degli eventuali nuovi compiti compresa la realizzazione di lavori di miglioria o per la realizzazione di investimenti di opere ulteriori, che si intendono affidare al gestore.

L'Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che al contratto regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

ART. 13 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi, i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare:

- a) di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi dalla capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune nelle proprie attività, numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività;
- b) di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale, al momento della presentazione dell'istanza;
- c) di non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione. Per i soggetti imprenditoriali trova applicazione la normativa di cui al decreto legislativo 163/2006. L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:

- a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
- b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
- c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
- d) per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto;
- e) aver svolto, gestito ed organizzato, nel Comune di Pontida attività sportiva per un periodo minimo di 3 anni al momento della presentazione dell'istanza.

ART. 14 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, adotterà l'atto regolatorio del rapporto di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune.

L'affidamento avviene con specifico provvedimento del responsabile dell'area competente.

ART. 15 – CONTENUTI DELL'ATTO REGOLATORIO DEL RAPPORTO DI AFFIDAMENTO

L'atto regolatorio del rapporto di affidamento da stipularsi con il soggetto gestore contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

- durata dell'affidamento, comunque non inferiore ad anni tre;
- indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura;
- oneri a carico del gestore;
- oneri a carico del Comune;
- in materia di tariffe è obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dalla Giunta comunale con apposito provvedimento;
- modalità del controllo da parte dell'Amministrazione;
- modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune sia da parte del gestore;
- penali in caso di inadempienza da definire in fase tecnica tenendo conto delle particolarità dell'impianto;
- obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T. ed altre da indicare;
- modalità di formalizzazione di garanzie a favore del Comune (cauzione) a copertura di eventuali danni, manchevolezze, e quale garanzia dell'esecuzione completa e regolare del contratto;
- riserva di accesso gratuito per il Comune;
- obbligo per il gestore di osservare ed applicare il regolamento generale degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione consiliare nr..... del

Può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:

- la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;
 - la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.
- Il Comune di Pontida può stipulare contratti per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici.
Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo.

ART. 16 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA

Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e soggetto gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale.

ART. 17 - SPONSORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

La disciplina di eventuali sponsorizzazioni pubblicitarie all'interno degli impianti sportivi comunali affidati in gestione a terzi, verrà regolamentata negli atti disciplinanti l'affidamento del servizio (convenzione, concessione, contratto, ...).

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 18 - TARIFFE

L'uso degli impianti sportivi comunali è subordinato, da parte dei richiedenti, al pagamento di tariffe predeterminate e aggiornate da parte della Giunta Comunale.

Il mancato pagamento delle tariffe nei modi e termini previsti è causa di revoca immediata della concessione in uso.

La tariffa d'uso, per gli impianti affidati a terzi, **è riscossa direttamente dal concessionario** che avrà cura di rilasciare ricevuta o fattura.

Per manifestazioni di particolare interesse pubblico, l'Amministrazione comunale può disporre la concessione gratuita dell'impianto sportivo.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente, oltre che al pagamento della tariffa, al deposito di apposita cauzione stabilita dal Servizio comunale competente.

Le tariffe possono essere di due tipi:

- a) forfetarie (ad esempio per singole iniziative quali gare, tornei, manifestazioni);
- b) orarie (ad esempio per l'attività di allenamento).

L'affidatario ha l'obbligo di:

- a) applicare tariffe non eccedenti quelle determinate dal Comune oltre alle eventuali riduzioni a favore di particolari categorie di utenti;
- b) trasmettere al Comune il prospetto di ripartizione delle fasce di utilizzo dell'impianto da parte di terzi con indicazioni dei criteri e delle modalità di distribuzione del monte ore complessivo, nel rispetto delle finalità di cui al vigente Regolamento.

ART. 19 - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il patrimonio comunale concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dall'Ufficio Tecnico in contraddittorio con la parte interessata.

La concessione in gestione di cui al Titolo III, comprende tutte le operazioni di **manutenzione ordinaria, pulizia ordinaria e programmata** dell'intero complesso sportivo o dei singoli impianti, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati. I suddetti interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

Gli utenti degli impianti sono tenuti al pieno rispetto delle norme del presente regolamento, volte alla buona conservazione della struttura sportiva nonché al regolare svolgimento delle singole attività.

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare, in ogni momento, la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari.
3. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre a Pubblici incaricati per i controlli che ritengano di effettuare.
4. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
5. In caso di infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti si rimanda alla normativa vigente in materia di sicurezza.
6. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale.
7. In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.
8. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali o provinciali, che dovrà essere presentata prima dell'inizio della stagione sportiva.
9. Gli atleti, per i quali il/i richiedente/i abbiano ottenuto la concessione in uso, potranno accedere agli impianti nelle ore stabilite se accompagnati da allenatore o dirigente, i gruppi autonomi da un loro responsabile e le scolaresche dall'insegnante, tutte figure che di seguito verranno denominate "il Responsabile".
10. Si rende responsabile l'utilizzatore ultimo dell'impianto sportivo richiesto (Presidente della società, Allenatore, Richiedente dell'utilizzo, accompagnatore, ...) il quale risponde personalmente della disciplina degli atleti e del loro buon comportamento civile e sportivo, curerà lo scrupoloso rispetto dell'orario e sarà responsabile, in solido, unitamente alla sua Società, delle attrezzature, arredi e servizi in uso e di tutto il materiale assegnato per lo svolgimento delle attività sportive, sotto pena di risarcimento di ogni danno, ferme restando le sanzioni di legge e di quelle previste dal presente regolamento, **esonero l'Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo sia durante il normale uso dell'attività sia durante le manifestazioni.**
11. Il "Responsabile", maggiorenne, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato; detto responsabile dovrà disporre affinché all'inizio di ogni utilizzo venga verificata la praticabilità delle vie d'uscita, in particolare che le porte antipanico siano libere da catenacci, lucchetti, ecc. che precludano l'uso in caso di evacuazione.
12. Non saranno assegnati spazi a Società, Enti, Federazioni, ecc. che abbiano debiti pregressi con l'Amministrazione Comunale.
13. Le attività sportive all'interno di tutti gli impianti dovranno terminare tassativamente entro le ore 23.00; entro le ore 23.30 l'impianto dovrà essere liberato.
14. Per gli incontri o manifestazioni che richiedono l'installazione di particolari impianti o specifiche attrezzature (materassini, pedane, sbarre, anelli, ecc.), ogni utente dovrà provvedere a propria cura e spese alla sistemazione ed allo smontaggio. I relativi montaggi e smontaggi dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto sportivo o palestra per l'attività di altri utenti, adottando tutti gli opportuni accorgimenti atti ad evitare danni al pavimento ed alle attrezzature esistenti.
15. L'uso dei bagni a doccia calda è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato in un tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco per la produzione di acqua calda ed energia elettrica.

16. In caso di necessità, e per cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere o di limitare sia le varie attività, sia l'accesso agli impianti degli sportivi e del pubblico.
17. Il/i Richiedente/i, che durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali rilevi eventuale inefficienza nella conduzione, custodia, gestione, ecc., o danneggi in qualsiasi modo gli stessi, si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico comunale.
18. E' fatto divieto agli utilizzatori e/o concessionari procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione comunale.

ART. 20 - TUTELA DEI DATI

I dati forniti dai soggetti previsti dal presente regolamento verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti. Titolare del trattamento dei dati sarà il Comune.

La comunicazione dei dati potrà essere fatta unicamente ad altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell'interesse pubblico rilevante che ne giustifica la richiesta.

ART. 21 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.